

Università degli Studi di Pavia

Relazione illustrativa

Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata per l'applicazione ai collaboratori esperti linguistici dei C.C.N.L. 16/10/2008, 12/3/2009 e 19/04/2018

(articolo 40, comma 3-sexies, d. lgs. n.165 del 2001)



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		Dalla data di stipula del presente contratto per quattro anni e comunque non oltre l'entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo integrativo (CCI)
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): ProRettore per l'Organizzazione, Risorse umane ed Edilizia – Direttore Generale – Dirigente Area Risorse umane e finanziarie Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU - FLC CGIL – CISL FSUR - UIL SCUOLA RUA Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU - FLC CGIL – CISL FSUR
Soggetti destinatari		Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e indeterminato assunti in base all'art. 4 della Legge 236/95, ivi compresi gli ex lettori di madrelingua straniera, assunti in base all'ex art. 28 DPR 382/1980
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Rapporto di lavoro e trattamento retributivo della categoria
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Non vi è costituzione di fondo e quindi, preventivamente non sono previsti controlli. Parere favorevole ipotesi contratto integrativo CEL – verbale Collegio revisori n____2021
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	

Modulo II – Illustrazione dell’articolato del contratto

PREMESSA

Il rapporto di lavoro dei Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) dell’Università di Pavia è regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Università del 1994-1997 e seguenti e dal Contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto nel dicembre 2017. Tale CCI, come il precedente sottoscritto nel 2007, recepisce la sentenza della Corte di Giustizia del 2001, attribuendo ai CEL, proporzionalmente all’impegno orario assolto, un trattamento economico in linea con quello del ricercatore confermato a tempo definito.

Il CCI 2017 disciplina pertanto, tenuto conto degli atti normativi intervenuti negli anni 2009-2010 (D.L. 78/2010, D. Lgs 150/2009, L. 240/2010), la quantificazione complessiva del trattamento economico della figura, equiparata dal punto di vista retributivo ai ricercatori confermati a tempo definito, con le relative progressioni economiche, assegnate con criteri di selettività e valutazione.

Introduce infatti il concetto di progressione economica a decorrenza triennale vincolata alla valutazione dell’attività svolta e prevede l’applicazione di nuove tabelle retributive, mutate dal DPR 232/2011 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

A fine 2017 la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio), all’art.1, c. 629 trasforma, con riferimento a professori e ricercatori universitari, il regime di progressione triennale in regime di progressione biennale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce, inoltre, periodicamente, per il personale non contrattualizzato, tra cui docenti e ricercatori universitari, l’adeguamento del trattamento economico in base agli incrementi definiti dall’ISTAT.

Dovendosi applicare, come da predetta sentenza europea, tali disposizioni anche ai Collaboratori ed esperti linguistici, in base a quanto previsto dall’art. 13, c.4 del CCI del 16/10/2017, si rende necessaria la definizione di un nuovo contratto integrativo che recepisca le modifiche, riportando a cadenza biennale il regime di progressione per classi (art.6) e prevedendo l’applicazione automatica degli adeguamenti ISTAT.

Infine, a seguito della modifica del Regolamento per l’attribuzione della classe stipendiale biennale e la valutazione periodica dei professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 14 della legge 240/2010”, avvenuta con Decreto Rettorale rep. n. 2216-2020 del 5 agosto 2020, nel nuovo contratto integrativo sono introdotti nuovi criteri di valutazione.

ANALISI DEL CCI

Si procede con il commento esplicativo dei singoli articoli, per il cui testo integrale si rimanda al CCI.

Art. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata

Il CCI si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo determinato e indeterminato assunti in base all’art. 4 della Legge 236/95 - ivi compresi gli ex lettori di madrelingua straniera, assunti in base all’ex art. 28 DPR 382/1980. Tale contratto regola gli effetti del trattamento economico e il rapporto di lavoro in generale dei CEL per quattro anni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e comunque fino all’entrata in vigore di un nuovo Contratto collettivo integrativo (CCI).

Art. 2 - Profilo professionale e mansioni

I Collaboratori ed esperti linguistici, nelle loro funzioni di insegnanti di madre lingua, esercitano, con l’autonomia professionale richiesta dal loro profilo, l’attività didattica integrativa all’insegnamento



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

delle lingue, secondo i parametri fissati dal presente CCI e nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali e dalle norme vigenti.

In particolare i CEL nell'ambito dell'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, svolgono le attività di propria competenza, nel rispetto della libertà di insegnamento, nel quadro della programmazione definita dai docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, con i quali concorrono alla definizione dei programmi e dei metodi.

I CEL afferiscono al Centro Linguistico (CL). Gli indirizzi gestionali sono espressi dal Presidente del Centro, tenendo conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico

Il comma 4 e seguenti individuano le attività dei CEL e la conseguente programmazione oraria.

Alle attività computate all'interno del monte ore è stata aggiunta, alla lettera h) - che nel CCI precedente prevedeva solo la partecipazione alle riunioni indette dal Centro linguistico - anche la partecipazione a organismi istituzionali di Ateneo.

E' stato inoltre riformulato, con riferimento alla definizione delle attività formative, anche il c. 6 in cui le parole "all'interno della quale sono comprese anche la formazione e l'aggiornamento professionali obbligatori" sono sostituite da "all'interno della quale sono comprese la formazione obbligatoria registrata dal database della formazione RPA e l'aggiornamento professionale riconosciuto dal Centro Linguistico".

I CEL, come precisato dal successivo art. 12, non possono svolgere, né possono essere loro richiesti, compiti propri della docenza universitaria o comunque compiti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, dai CCNL del Comparto Università e dal CCI.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro di un Collaboratore ed esperto Linguistico si definisce a tempo pieno se il monte ore annuo è pari a 500 ore.

Il rapporto di lavoro può essere costituito anche con un monte ore inferiore, con opzioni corrispondenti a 250, 300, 350 o 400 ore per anno.

Relativamente al rapporto di lavoro, viene acquisita la gestione del monte ore aggiuntivo, introdotta in forma sperimentale nel precedente contratto integrativo. Rimane pertanto previsto il preventivo consenso dei CEL per l'assegnazione di entrambi i quindi aggiuntivi.

Gli ulteriori commi dell'articolo definiscono le modalità organizzative dell'erogazione della didattica integrativa e della partecipazione agli organi dei CEL.

Art. 4 e 5 - Reclutamento e periodo di prova

I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere assunti a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, qualora le risorse in servizio non dovessero risultare sufficienti. Le assunzioni rientrano nell'ambito della programmazione triennale del PTA. Il reclutamento dei CEL di lingua madre avviene secondo le modalità fissate in apposita sezione dei rispettivi Regolamenti in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pavia.

Il periodo di prova è quello definito dal CCNL del comparto.

Art. 6 e 7 - Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita e Valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale

Relativamente al Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita, come già accennato in premessa, il nuovo CCI, come i due precedenti (2007, 2017), recepisce gli interventi normativi succedutisi a partire dal 2010 e volti ad eliminare i meccanismi di automatismo nelle



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

progressioni stipendiali e di carriera, introducendo il concetto di progressione economica vincolata alla valutazione dell'attività svolta.

Nel nuovo CCI è mantenuta la composizione della retribuzione dei CEL, ovvero il trattamento fondamentale fissato dai CCNL e il trattamento integrativo di Ateneo, costituito quest'ultimo da un'integrazione pari alla differenza tra la retribuzione prevista dal contratto nazionale e la retribuzione del ricercatore universitario a tempo definito, in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con riferimento alle tabelle retributive riportate dal DPR 232/2011.

La progressione triennale, in analogia a quanto previsto per i ricercatori dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio), all'art.1, c. 629, è trasformata in progressione biennale articolata per classi con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, utilizzando gli importi indicati nell'allegata tabella 1.

La progressione viene attribuita su istanza dei CEL interessati al Direttore Generale e a seguito di valutazione positiva.

Per l'applicazione del trattamento economico si rimanda alle tabelle riportate in fondo al presente documento, aggiornate in base all'ultimo adeguamento ISTAT previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2020.

Relativamente ai criteri di valutazione, il CCI del 2017 rimandava all'allora vigente "Regolamento per l'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell'art 6, comma 14 della Legge 240-2010", per quanto applicabile ai Collaboratori ed esperti linguistici. Venivano, pertanto, considerati i risultati dei questionari di valutazione degli studenti riferiti agli insegnamenti ai quali è associata la didattica integrativa, con riferimento alla valutazione della didattica integrativa/esercitazioni, purché riferibile al singolo. Il CCI rimandava inoltre alla contrattazione decentrata l'individuazione ulteriori criteri di valutazione. La contrattazione aveva indicato come ulteriori criteri la redazione di una relazione triennale delle attività presentata alla Giunta del Centro Linguistico e il rispetto degli adempimenti contrattuali.

Con Decreto Rettorale rep. n. 2216-2020 del 5 agosto 2020 è stato emanato un nuovo "Regolamento per l'attribuzione della classe stipendiale biennale e la valutazione periodica dei professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010" e da quest'ultimo il nuovo CCI mutua, con gli adattamenti resi necessari dalla specificità delle attività svolte, i criteri di valutazione dei CEL.

La valutazione dei Collaboratori ed esperti linguistici ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale si baserà sullo svolgimento dell'attività didattica integrativa così come approvata e assegnata dal Centro Linguistico, verificata attraverso l'approvazione/validazione del registro di cui all'art.8 del CCI, sullo svolgimento di tutti i corsi di formazione obbligatoria, per cui si è stati convocati nel biennio di riferimento e sulla partecipazione ad almeno il 50% delle riunioni indette dal Centro Linguistico.

L'art. 7 del nuovo CCI introduce inoltre alcune specifiche procedurali del processo di valutazione.

Art. 8 - Gestione del registro elettronico di attività

Al fine di procedere alla fine di ogni anno accademico alla verifica quantitativa dell'attività svolta, i CEL sono tenuti ad annotare la distribuzione delle ore tra le attività previste all'art. 2, comma 4 sull'apposito registro elettronico di cui all'art.2, comma 6.

Tale registro rappresenta lo strumento per l'accertamento della corrispondenza tra la programmazione oraria concordata con i docenti dei corsi di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata e le ore di attività effettivamente svolte dai CEL.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Entro quindici giorni dalla chiusura del registro, ogni fascicolo è validato dal docente del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata e quindi dal Presidente del CL. In caso di ritardi e/o impedimenti, il Presidente del CL o il suo vicario in caso di assenza o impedimento, procede alla validazione dei singoli fascicoli di attività.

A seguito dell'introduzione delle nuove modalità di valutazione, che non prevedono più l'invio di una relazione sulle attività svolte in allegato all'istanza per la progressione stipendiale, si prevede come obbligatoria, ai sensi dell'art. 6 c.14 Legge 240/2010, la presentazione della relazione tramite registro elettronico delle attività.

Art. 9 - Attività di studio, formazione e aggiornamento

I Collaboratori ed Esperti Linguistici hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto va ad essi garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina, ivi compresa la didattica on line, nonché ad altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza.

I CEL hanno comunque diritto, ogni due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto delle loro prestazioni, cui potranno fruire secondo le indicazioni riportate dal CCI.

Gli Artt. 10, 11 e 12 regolano rispettivamente Assenze e congedi, Tutele e diritti, Attività ulteriori e disciplina delle incompatibilità rinviando, di fatto, alle rispettive normative di riferimento. Relativamente alla disciplina dell'incompatibilità, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, il CCI prevede che ai CEL non possono essere conferiti incarichi di insegnamento retribuiti, a seguito di partecipazione a bandi di affidamento nello stesso corso in cui già svolgono attività in qualità di CEL.

Il CCI si conclude con le Norme transitorie e finali.

In particolare si specifica che per il primo evento di valutazione successivo all'entrata in vigore del nuovo CCI, i CEL potranno scegliere di essere valutati sulla base dei criteri della precedente valutazione, in analogia con quanto previsto dal "Regolamento per l'attribuzione della classe stipendiale biennale e la valutazione periodica dei professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010".

In relazione all'articolo 7, c. 3, che prevede la presentazione della domanda entro sei mesi dalla maturazione del diritto, si specifica che in prima applicazione la domanda potrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente contratto, senza pregiudicare la decorrenza delle progressioni stipendiali.

Il Direttore Generale
Emma Varasio
(documento firmato digitalmente)



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

TABELLE TRATTAMENTO ECONOMICO

Tabella 1

Regime definitivo DPR 232/2011			
classe	STIPENDIO DEFINITIVO (13 mensilità) da ccn	differenza stipendiale alla retribuzione RU TD	TOTALE DEFINITIVO
00	16.360,44	10.006,47	26.366,91
01	16.360,44	12.496,24	28.856,68
02	16.360,44	13.741,12	30.101,56
03	16.360,44	16.230,89	32.591,33
04	16.360,44	17.475,76	33.836,20
05	16.360,44	18.627,29	34.987,73
06	16.360,44	19.203,05	35.563,49
07	16.360,44	20.354,58	36.715,02
08	16.360,44	20.930,35	37.290,79
09	16.360,44	22.081,87	38.442,31
10	16.360,44	22.657,64	39.018,08
11	16.360,44	23.809,17	40.169,61
12	16.360,44	24.384,93	40.745,37
13	16.360,44	25.536,47	41.896,91

Tabella 2

COSTO ORARIO						
classe	STIPENDIO (13 mensilità) da ccn	differenza stipendiale	TOTALE DEFINITIVO	Costo orario trattamento fondamentale	Costo orario integrazione	Costo orario totale
00	16.360,44	10.006,47	26.366,91	32,72	20,01	52,73